

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 gennaio 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Corleone, Danese, D'Amico, Delfino Teresio, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Mancina, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Amico, Delfino Teresio, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Mancina, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FONTANINI ed altri: « Modifiche agli articoli 4, 5 e 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia-Giulia, in ma-

teria elettorale » (5561) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE REBUFFA ed altri: « Revisione del titolo I della parte seconda della Costituzione, concernente l'elezione diretta e le attribuzioni del Presidente della Repubblica » (5563);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO: « Norme per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario » (5587);

DE BENETTI ed altri: « Delega al Governo per la riforma del sistema di sostegno economico delle attività dei partiti e delle organizzazioni politiche » (4734) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e IX;*

CONTENTO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n 59, recante l'istituzione della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa » (5525);

GASPARRI: « Delega al Governo per il riordino della carriera prefettizia » (5540) *Parere delle Commissioni V e XI;*

« Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste » (5549) *Parere delle Commissioni III e V;*

II Commissione (Giustizia):

ALOI ed altri: « Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia

di adeguamento dell'indennità di riparazione per l'ingiusta detenzione » (5521) *Parere delle Commissioni I e V*;

VII Commissione (Difesa):

VASCON ed altri: « Istituzione della Confederazione delle libere associazioni venatorie » (5401) *Parere delle Commissioni I, V e XIII*.

XI Commissione (Lavoro):

S. 104-156-1070-1164-2177-2363-B. — Senatori DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » (*approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4110-B) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII*;

ACIERNO: « Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile » (5536) *Parere delle Commissioni I e V*.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

BRUNETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti nocivi e sulle attività illecite connesse, in Calabria e nell'Alto Jonio Cosentino » (doc XXII, n. 47) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII*.

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 410 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 630), con la quale ha dichiarato:

che non spetta al pubblico ministero, in persona del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte costituzionale e conseguentemente annulla la richiesta di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998.

N. 417 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 631), con lettera in data 23 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione;

2) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'articolo 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una

somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.

N. 418 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 632), con lettera in data 23 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

N. 419 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 633), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 420 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 634), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 (*recte*: 24) della Costituzione dal pretore di Modica, sezione distaccata da Scicli, con l'ordinanza di cui un epigrafe.

N. 421 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 635), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1 e 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tribu-

taria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), così come convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevate, in riferimento al titolo VI, nonché agli articoli 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

N. 422 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 636), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, ed in particolare al direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'industria di Gorizia e conseguentemente annulla il decreto 2 settembre 1997 del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, con il quale lo stesso si è nominato presidente della suddetta commissione.

N. 423 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 637), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Trentino-Alto Adige nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 447 del 15 dicembre 1998 (doc. VII, n. 638), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano e dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del-

l'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 79 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

N. 450 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 639), con lettera in data 30 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-ter, comma 4, lettera c, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

N. 451 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 640), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 630);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 632, 633, 638 e 639);

alla V Commissione (doc. VII, n. 635);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 637);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 631, 634, e 636);

alle Commissioni II e XI (doc. VII, n. 640).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmesso copia della deliberazione n. 1/E/99 adottata dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'adunanza dell'8 gennaio 1999 (doc. VI, n. 4), concernente la richiesta di registrazione con riserva di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998 concernente il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è assegnata, a norma del comma 1 dell'articolo 150 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso la relazione per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, recante disposizioni in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione di attività commerciale, ai sensi del citato decreto legislativo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni di documenti dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 3 dicembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 26 novembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera del 25 gennaio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Venezia, n. 2376/98 R.G.N.R. — n. 1058/98 R.G.G.I.P. e n. 2449/97 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 gennaio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Banzi (Potenza), Cappelletto sul Tavo (Pescara), Vigonza (Padova), Riccia (Campobasso), Ponte di Legno (Brescia), Uscio (Genova), Rutigliano (Bari).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Michele GRANDOLFO a componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Levante.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Tutela dei minori
nelle trasmissioni televisive)***A) Interrogazione:**

BONO, TERESIO DELFINO, ALEMANNO, AMORUSO, ARMAROLI, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CHINCARINI, COLA, COLLAVINI, CONTI, COSTA, CUSCUNA', DE BENETTI, DI COMITE, DIVELLA, FABRIS, FILOCAMO, FINO, FRAGALA', FRAU, GALEAZZI, GARRA, GASPARRI, LANDOLFI, MAMMOLA, MANCUSO, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MATRANGA, NAPOLI, NICCOLINI, PAOLONE, PEZZOLI, POLI BORTONE, RASI, ROMANI, ROSSO, SANZA, SCANTAMBURLO, SCOCA, SELVA, STORACE, STRADELLA, TASSONE, VALENSISE e ZACCHERA. — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del sempre più inquietante moltiplicarsi di varie forme di aggressione nei confronti dei minori, attraverso il crescente ricorso allo sfruttamento ed abuso della loro debole e quindi facilmente condizionabile psiche, consumate con vari mezzi e, in particolare, con una programmazione televisiva a volte ingannevole ed oltremodo diseducativa;

se siano a conoscenza di una recente trasmissione andata in onda sulla terza rete Rai dedicata ai bambini dal titolo « Fermata d'autobus », nel corso della quale si è assistito ad un deprecabile rito collettivo contro il malocchio praticato ai piccoli dal noto mago Otelma, ed alla let-

tura delle carte cui gli stessi bambini sono stati sottoposti da una sedicente maga;

se siano consapevoli che tali aspetti della trasmissione, andata in onda domenica 29 marzo 1998 alle ore 12,30, in una fascia oraria con rilevante indice di ascolto, hanno violato le più elementari regole per la tutela dei minori previste dalle normative comunitarie e dal codice di autoregolazione della Rai, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la stessa Carta Costituzionale;

se siano a conoscenza che il ripetuto ancorché esagerato spazio che una folta pletora di maghi, occultisti e veggenti trova sempre più spesso nei *mass-media*, giunto fino alla colpevole ed incauta complicità offerta da un'emittente di Stato che, addirittura, ha permesso di coinvolgere nei loro squallidi rituali anche l'innocenza dei più piccoli, rappresenti una immorale ed inaccettabile consuetudine;

se ritengano possibile, in onore alle logiche mercantili degli indici di ascolto, consentire che la Rai violi il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) che, tra l'altro, vieta la pratica del mestiere di cartomante e di mago proprio per perseguire la protezione dei più deboli quali i minori e, in genere i soggetti particolarmente influenzabili, mentre l'articolo 661 del codice penale punisce l'abuso della credulità popolare per non citare poi la giurisprudenza consolidata, che, in un numero impressionante di sentenze, pone in rilievo i rischi inerenti all'attività di ciarlatano, nella quale si configurano quelle di mago, cartomante, eccetera;

se si intenda accertare se l'organizzazione e la messa in onda della citata

trasmissione di Rai 3 siano in palese contrasto con il contratto di servizio stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai, investendo, ove si rilevino fatti di rilievo penale, la competente autorità giudiziaria;

quali iniziative, anche legislative, intendano adottare per impedire in futuro il ripetersi di simili comportamenti da parte della Tv di Stato e privata, a tutela dei diritti e della dignità dell'infanzia, che va protetta, evitando ogni forma di sfruttamento ed abuso di delicatissime personalità in crescita, e specialmente nei confronti della potenza devastante, se non correttamente indirizzata, dei mezzi audiovisivi e dei *mass-media*. (3-02234)

(21 aprile 1998).

(Sezione 2 – Disservizi postali a Torino)

B) Interrogazioni:

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

da circa una settimana un numero crescente di famiglie torinesi, attualmente circa trentamila ma con il rischio sicuro di ampliamento, si trova nell'inconcepibile situazione da terzo mondo di essere senza posta a causa della mancata copertura di ben 42 « zone » della città prive di portate lettere;

questa situazione, a cui in data 11 maggio 1998 i vertici dell'Ente Poste avevano dato assicurazione di porre immediato rimedio, vede l'area torinese depauperata di centinaia di addetti ai servizi postali, a causa di scelte centraliste sbagliate, che — non certo senza concreti indizi di clientelismo politico — hanno privilegiato ai danni di Torino e del Piemonte altre regioni del Paese —;

quali urgentissimi provvedimenti, non escluso l'impiego di militari di leva per lo smaltimento della corrispondenza arretrata giacente a tonnellate nei magazzini

delle poste di Torino, si intendano attuare al fine di risolvere questa situazione che umilia la città di Torino, la quale, a fronte di un gettito fiscale rilevante, purtroppo ancora interamente drenato dalle voraci fauci dell'amministrazione centralista dello Stato, continua a ricevere da tale amministrazione servizi inefficienti, personale insufficiente, e risposte ironiche o fuorvianti alle proprie legittime e ben motivate proteste.

(3-02377)

(18 maggio 1998).

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

nella prima quindicina di gennaio 1999, a Torino, la consegna della corrispondenza, sia stampe che lettere, compresa quella spedita dalla stessa città di Torino, è avvenuta con ritardi macroscopici, creando notevolissimi danni soprattutto alle aziende che, ad esempio, avevano inviato alla clientela all'inizio dell'antecedente mese di dicembre 1998 le proprie offerte commerciali attraverso cataloghi, lettere, eccetera, che sono stati consegnati a gennaio, ben dopo la fine delle festività, quando cioè i destinatari avevano ormai effettuato i propri ordinativi;

lo stesso interrogante si è visto recapitare in data 12 gennaio 1999 un avviso-invito, speditogli per lettera da Torino su Torino in data 4 gennaio 1999, per un'assemblea societaria da tenersi in prima convocazione il 10 gennaio 1999 ed in seconda l'11 gennaio 1999, venendo in tal modo privato della possibilità di esercitare il proprio diritto alla partecipazione assembleare —;

quali provvedimenti si intendano attuare per evitare ulteriori reiterazioni di tali disguidi e per accertarne le cause, fra le quali risulta all'interrogante esservi il ricorso diffuso, da parte del personale dipendente addetto soprattutto alla consegna della corrispondenza, ad utilizzare proprio il periodo di fine anno come periodo di ferie per raggiungere i propri familiari

frequentemente nel Mezzogiorno d'Italia, causando vuoti non colmabili e comunque non colmati dal personale operativo addetto alla lavorazione ed alla consegna, sostituito parzialmente e con risultati di scarsa efficienza dai cosiddetti « trimestrali », con danni rilevantissimi ad intere categorie di aziende torinesi.

(3-03294)

(25 gennaio 1999)

(ex 4-21607 del 15 gennaio 1999).

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Torino, in varie zone postali, la consegna della corrispondenza sta avvenendo da alcune settimane « a singhiozzo », stante la sostituzione dei porta lettere, molti dei quali hanno preso le ferie per ritornare nelle regioni di origine, con personale precario e spesso inesperto —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per evitare i gravi danni che questa situazione reca in particolare a molte attività commerciali ed imprenditoriali, pesantemente penalizzate da questo particolare disservizio che, con regolarità, colpisce Torino nel periodo delle vacanze natalizie ed estive. (3-03295)

(*Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento.*)

(Sezione 3 — Informazione sul disastro di Sarno)

C) Interrogazione:

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la recente tragedia che ha colpito la Campania ha avuto scarsissimo peso nell'informazione fornita ai nostri connazionali all'estero e a quanti siano interessati alla lingua e alla cultura italiana, dal momento che Rai International (testata giornalistica e di programmazione per gli italiani all'estero della Rai che, in ottemperanza ai suoi compiti istituzionali, riceve

dalla Presidenza del Consiglio oltre 60 miliardi annui) ha preferito inviare al festival di Cannes 5 giornalisti e 2 programmisti, per una spesa prevista di oltre 500 milioni di lire —:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere perché in relazione ai recenti eventi calamitosi i numerosi familiari delle vittime che sono residenti all'estero possano fruire di una informazione mirata in collegamento con le località disastrose della Campania. (3-02411)

(26 maggio 1998).

(Sezione 4 — Censura RAI di un messaggio promozionale della testata L'Uomo Qualunque)

D) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la testata *L'Uomo Qualunque*, con sede a Milano, ha stipulato nei giorni scorsi un contratto con l'azienda Rai per poter trasmettere messaggi promozionali a pagamento sulle reti radiofoniche nazionali;

il controllo qualità pubblicità dell'ente di Stato, la Rai-Trade (ex Sacis), ha comunicato all'*Uomo Qualunque*, quarantotto ore prima che gli annunci radio andassero in onda, che i medesimi *spot* non potevano essere trasmessi;

la pubblicità che doveva essere trasmessa conteneva i seguenti messaggi: « Basta con questo carnevale dei partiti. Ci serve la riforma del sistema elettorale, della giustizia, del fisco, della sanità, altrimenti non cambierà mai nulla. Se anche tu non ne puoi più della politica delle chiacchiere, leggi *L'Uomo Qualunque* » e « Basta! Siamo stanchi di vivere come se fossimo in guerra, con la delinquenza a piede libero, la prostituzione sotto casa, i sequestri all'ordine del giorno. Se anche tu... »;

il controllo qualità pubblicità Rai ha fondato la censura sull'articolo 4 (« Neutralità ideologica ») del codice deontologico Rai in base al quale: « La pubblicità avente finalità commerciali non deve contenere valutazioni o apprezzamenti su problemi aventi natura o implicazioni di carattere ideologico, religioso, politico, sindacale e giudiziario »;

il contratto di servizio, stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana spa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 (*Gazzetta ufficiale* 9 dicembre 1997), stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che « la concessionaria provvede (...) ad organizzare ed a svolgere il servizio in modo da garantire la più ampia partecipazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti a livello nazionale e locale, nel Paese »;

il medesimo contratto statuisce, all'articolo 2, comma 1, che « la concessionaria si impegna a consolidare la propria missione formativa ed informativa », accentuando il « proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale » e che la concessionaria medesima « si impegna anche ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali », rappresentando « l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese, in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha; il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito, a cominciare dal mondo del lavoro, di tutte le problematiche sociali e culturali emergenti che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo »;

il contratto prevede, all'articolo 40, comma 1, « fermo restando ogni altro po-

tere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il ministero ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria del presente contratto di servizio »;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato », all'articolo 8 stabilisce che « la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni (...) »;

l'articolo 31 della legge stessa, attribuisce al Ministro delle comunicazioni il potere di irrogare sanzioni nei confronti delle concessionarie;

il menzionato codice deontologico sancisce, all'articolo 1, che « la pubblicità non deve in nessun modo violare o porsi in contrasto con la legge »;

l'articolo 8 (prodotti dell'editoria) del codice dispone che « la pubblicità per i prodotti dell'editoria deve evitare l'uso di toni scandalistici, giudizi, incitamenti ed affermazioni congetturali » (comma 1) e che « non è consentita la pubblicità per i prodotti dell'editoria che abbiano un contenuto volgare, licenzioso o violento » (comma 2) —:

se non ritenga che il provvedimento che ha interessato la testata sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal contratto di servizio, sulla cui osservanza il Ministro interrogato ha poteri di vigilanza;

se non ritenga di dover assumere iniziative volte a verificare la legittimità del citato codice deontologico in relazione alla legge n. 223 del 1990 nonché agli obblighi assunti dalla concessionaria Rai con il contratto di servizio approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997. (3-02233)

(21 aprile 1998).

(Sezione 5 – Partecipazione di alunni di scuola materna ad una manifestazione)**E) Interrogazione:**

FEI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il direttore didattico della scuola pubblica materna Trento e Trieste di via dei Giubbonari 41 a Roma ha deciso di sua iniziativa di far partecipare gli alunni alla manifestazione antinucleare che si è svolta a Roma venerdì 29 maggio 1998;

i bambini che frequentano tale scuola hanno un'età compresa tra i 3 e i 6 anni;

la maggior parte dei genitori dei bambini che frequentano la sopracitata scuola hanno impegni lavorativi a mezzo tempo e a tempo pieno;

il direttore didattico ha deciso che, causa manifestazione, non ci sarebbe stato nessun tipo di attività scolastica;

i genitori si sono trovati davanti alla scelta di assecondare il direttore didattico inviando i figli a una manifestazione, con stampo anche politico, o di dover rimanere a casa dal lavoro per essere obbligati a tenere il bambino a casa;

le manifestazioni, di qualunque tipo esse siano, non sono certo situazioni di sicurezza alle quali far partecipare dei bambini, né rientrano nell'impegno e nei compiti educativi della scuola;

la partecipazione a una manifestazione tipo quella citata, così come i principi, i valori e i temi che coinvolgono la parte intimamente personale degli individui non sono di competenza dell'educazione che la scuola pubblica deve dare, bensì di competenza della famiglia —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sui fatti esposti nelle premesse;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del direttore didattico riguardo alla vicenda in questione;

quali siano le tutele assicurative per i bambini in caso di incidenti durante la partecipazione ad una manifestazione pubblica di piazza. (3-02473)

(8 giugno 1998).

(Sezione 6 – Progetto Hermes)**F) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 19 maggio 1998, il provveditore agli studi di Napoli ha inviato una circolare in cui si invitano le scuole ad aderire ad un « progetto Hermes », tramite cui, previo pagamento di 450.000 lire annue per il collegamento Arcipelago, gestito dalla Telecom Italia, verranno distribuite, via internet, le circolari provveditoriali, si accederà alla rete internet delle scuole napoletane, si avrà la disponibilità di sei caselle di posta elettronica;

in base alla medesima circolare, le scuole meno ricche possono optare per il cosiddetto « Servizio Circolari », con una spesa di sole 30.000 lire per ogni anno;

le scuole infine che non intendono aderire al progetto potranno scegliere una scuola di riferimento presso cui ritirare copia delle circolari;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 1, dispone che « l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità » (comma 1) e che « la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria » (comma 2);

la stessa legge dispone che « al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni

giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi » (articolo 22) e che « l'esame dei documenti è gratuito » (articolo 25);

la legge 11 dicembre 1984, n. 839, all'articolo 3, comma sesto, prevede la pubblicazione delle circolari esplicative dei provvedimenti amministrativi, la cui pubblicità, in questa forma, sia richiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri;

la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, n. 1.1.26/8143, esplicativa della legge n. 839 del 1984, citata, evidenzia che la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma sesto, della legge implica che le circolari di cui si tratta sono quelle delle quali si ritiene utile la conoscenza da parte della generalità dei cittadini;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 1, assume come finalità prioritaria quella di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva entro i vincoli della finanza pubblica;

tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado;

la biblioteca di documentazione pedagogica del ministero della pubblica istruzione offre gratuitamente un servizio analogo ed è attualmente efficace la convenzione tra il ministero e la Telecom nell'ambito della quale si garantisce l'accesso gratuito di tutte le scuole ad internet per un periodo di diciotto mesi;

i provveditorati agli studi di Milano e di Torino hanno recentemente sperimen-

tato iniziative consimili, senza prevedere costi aggiuntivi a carico delle singole scuole;

è inammissibile che si favorisca un regime di concorrenza in merito alla conoscibilità di atti amministrativi la cui pubblicità deve essere, al contrario, indistintamente garantita e comunque assicurata all'interno dell'amministrazione che li adotta —:

se non ritenga opportuno intervenire presso il provveditorato di Napoli perché provveda ad erogare il servizio gratuitamente, anche in considerazione del fatto che il progetto Hermes finirebbe per creare una illegittima discriminazione tra le singole scuole in base alle disponibilità finanziarie;

quali siano gli oneri previsti per l'attuazione del progetto Hermes e quali i criteri con i quali il ministero ha disposto i progetti di informatizzazione delle scuole tramite i singoli provveditorati;

se ai fini dell'attuazione del progetto Hermes, il provveditorato agli studi di Napoli abbia esperito le previste procedure di gara per l'aggiudicazione del contratto di appalto;

se non ritenga opportuno intervenire affinché non si realizzino inefficienti ed improduttive duplicazioni del servizio di diffusione delle circolari del provveditorato e quali siano i motivi per i quali si sia avviato il progetto Hermes anziché potenziare o sviluppare i sistemi informativi già operanti;

se non ravvisi la necessità di accertare che il denaro pubblico abbia sempre e comunque destinazioni che non implicino sospetti di scarsa trasparenza;

se, non ritenga che, nel caso in esame, non vi sia il fondato sospetto di un uso improprio di fondi pubblici. (3-02543)

(23 giugno 1998).

*(Sezione 7 – Trasferimento d'ufficio dei docenti)***G) Interpellanza e interrogazione:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

con il calo demografico e la conseguente contrazione degli iscritti nelle scuole superiori, ogni anno, per molte discipline, cala il numero delle cattedre in organico;

questo fenomeno ha oggi delle dimensioni macroscopiche e provoca il trasferimento dei docenti soprannumerari in altri istituti o nell'organico provinciale;

l'attuale normativa prevede distinte graduatorie per ogni scuola, talché, in caso di contrazione degli iscritti capita molto spesso che siano proprio i docenti con maggior anzianità di servizio a doversi trasferire in una sede disagiata o a completare l'orario di cattedra in due o tre istituti della provincia, mentre docenti con meno anzianità restano in sede, poiché non diventano soprannumerari nella scuola in cui insegnano —:

se non ritenga di modificare l'attuale normativa che non risponde più alla nuova situazione, prevedendo nuove procedure dell'utilizzo del personale;

se non ritenga altresì, nella valorizzazione dell'anzianità di servizio, di istituire graduatorie provinciali o distrettuali che consentirebbero ai docenti con più anni di insegnamento di evitare il trasferimento di ufficio, legato ad eventi imprevedibili, quali la contrazione delle iscrizioni.

(2-00866)

« Sbarbati ».

(26 gennaio 1998).

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

le nuove disposizioni sui trasferimenti del personale docente (ordinanza ministe-

riale n. 50 del 7 febbraio 1996 sui trasferimenti per l'anno scolastico 1996/97), recependo le indicazioni contenute nell'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 e nell'articolo 21 del contratto collettivo decentrato relativo al personale della scuola del 22 dicembre 1995, nell'equiparare la mobilità professionale alla mobilità territoriale, dispongono che i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra e di ruolo siano effettuati su un'unica aliquota del 60 per cento dei posti di organico;

nella fase relativa alla mobilità professionale e territoriale, vengono disposti prioritariamente i passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie e, successivamente, i trasferimenti e i passaggi dei docenti titolari in altra provincia;

pur essendo formalmente asserita, di fatto non v'è alcuna equiparazione tra la mobilità professionale e la mobilità territoriale: infatti, l'ordine di priorità stabilito per le varie operazioni, assegnando la precedenza ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali rispetto ai trasferimenti da fuori provincia, è tale da annullare ogni realistica possibilità di trasferimenti interprovinciali, visto che le classi, soprattutto di scuola media, a cui appartengono docenti interessati al passaggio sono, per effetto sia del decremento demografico sia degli ultimi interventi legislativi, abbondantemente in esubero;

l'effettiva possibilità di trasferimento interprovinciale si riduce ancor più se si tiene presente che in numerose province si sono tenuti nel corrente anno scolastico corsi di riconversione professionale rivolti soprattutto al personale soprannumerario: frequentando tali corsi, infatti, un elevato numero di docenti ha potuto ottenere l'abilitazione, sostenendo un esame finale, con un impegno di studio non paragonabile a quello necessario per la preparazione e il superamento di concorsi ordinari;

la normativa precedente garantiva un'effettiva parità di opportunità per co-

loro che erano interessati alla mobilità territoriale o a quella professionale: infatti i trasferimenti da altra provincia dovevano essere disposti sul 50 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili (articoli 465, comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), l'ordinanza ministeriale n. 335 del 24 novembre 1994, sui trasferimenti del personale docente per l'anno scolastico 1995/96, prescriveva che su un 40 per cento dei posti disponibili venissero effettuati i trasferimenti interprovinciali e su un'ulteriore disponibilità del 40 per cento venissero effettuati i passaggi di cattedra e di ruolo (articolo 14.5.-bis e anche articoli 13, 14.5, 100, 109);

l'attuale normativa sui trasferimenti invece, pur dovendo attuare il decreto delegato sul pubblico impiego del 1993, ne ribalta in realtà alcuni principi sino ad ora affermati, come quello secondo cui i passaggi di cattedra e di ruolo, nell'ordine, dovevano essere effettuati successivamente ai trasferimenti, in quanto la mobilità territoriale interprovinciale veniva riconosciuta quale operazione precedente alla mobilità professionale (articolo 471, comma 1 e 472, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994);

nessuno nei passati anni scolastici, al momento di prendere decisioni importanti circa il suo futuro lavorativo, poteva prevedere un così brusco e totale rovesciamento di principi fondamentali ed associati;

l'attuazione delle nuove disposizioni legislative finisce così non col creare condizioni di effettiva uguaglianza, ma col privilegiare unilateralmente coloro che hanno il vantaggio di insegnare già nella provincia di residenza, ai quali vengono date, oltre il titolo di abilitazione di fatto, anche tutte le cattedre (mentre nella citata ordinanza ministeriale n. 335 veniva previsto all'articolo 109.4 solo l'accantonamento di alcune cattedre), secondo una logica attenta al risparmio e non alla qualità dell'insegnamento —:

quali provvedimenti intenda prendere, al fine di non penalizzare coloro che,

per lavorare o per migliorare la propria posizione, hanno dovuto accettare cattedre fuori provincia con grande dispendio di energie e con gravissime spese, nell'unica speranza di ricongiungersi alla famiglia nella sede di residenza;

come intenda far rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro che all'articolo 48.d afferma che « le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente a ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali », poiché tale norma è disattesa e trascurata nel contratto collettivo decentrato;

come intenda, altresì, nella prossima ordinanza ministeriale, tutelare i diritti dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali. (3-03293)

(25 gennaio 1999)

(ex 5-00119 del 25 giugno 1996).

(Sezione 8 — Insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole)

H) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno, purtroppo, le vittime del cosiddetto esodo estivo, il cui numero è stato drammaticamente incrementato da coloro i quali sono stati coinvolti nei mortali incidenti verificatisi nel corso dei vari « controesodi », consentono di poter amaramente definire una vera e propria « carneficina » quella consumatasi su strade e autostrade italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre 1998;

tra le cause principali cui imputare il disastroso bilancio, il Codacons ha opportunamente individuato la mancata attuazione della norma del codice della strada

che ha introdotto l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, così vanificando, di fatto, la politica di prevenzione che il legislatore, a giusta ragione, aveva inteso privilegiare;

in particolare, il Codacons ha denunciato come, « a distanza di quattro anni, questa materia interdisciplinare (l'educazione stradale) sia costantemente snobbata dai docenti e dai capi di istituto », ed ha puntato l'indice anche « contro gli organi di controllo », rilevandone la « complicità per omessa sorveglianza » —:

quali ragioni abbiano impedito fino ad oggi la concreta applicazione della norma del codice della strada che introduce l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole;

a chi siano da attribuire le responsabilità di omissioni e violazioni della norma richiamata in premessa e in che modo si intendano perseguire coloro che siano incorsi in tali responsabilità, a tutti i livelli;

quali iniziative il Governo intenda assumere, una volta che siano state accertate e fatte valere le responsabilità per la mancata applicazione della norma del codice della strada che introduce l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, affinché a quest'ultima sia garantita piena e diffusa attuazione su tutto il territorio nazionale. (3-02827)

(15 settembre 1998).